

Da Telefisco 2016 alla C.M. 12/E/2016: le (incerte) novità in materia di quadro RW

a cura di Ennio Vial e Vita Pozzi

Introduzione

Telefisco 2016 e successivamente la recente C.M. n. 12/E/2016 tornano ad esaminare le modalità di compilazione ed i profili sanzionatori legati alla mancata segnalazione nel Modulo Rw.

Come noto, nel citato quadro devono essere segnalate le attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero. L'obbligo di monitoraggio fiscale è carico delle persone fisiche, società semplici e degli enti non commerciali fiscalmente residenti in Italia.

Nonostante l'adempimento sia presente da decenni e la legge n. 97/2013 abbia eliminato due sezioni del vecchio quadro, le modalità di compilazione restano complesse e articolate.

Il periodo di accertabilità - Ravvedimento entro il 30 settembre 2016

E' opportuno da subito fare il punto sui periodi oggetto di accertamento ai fini del quadro RW.

Si veda, al riguardo, il seguente schema di sintesi che propone anche le misure delle sanzioni e del relativo ravvedimento operoso da effettuarsi entro il 30 settembre 2016.

Presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno	sanzione paradisi fiscali	sanzione paesi white list	riduzione sanzione per ravvedimento	sanzione ridotta paradisi	sanzione ridotta white list
Unico 2015 - redditi 2014	6%	3%	un ottavo	0,75%	0,375%
Unico 2014 - redditi 2013	6%	3%	un settimo	0,857%	0,429%
Unico 2013 - redditi 2012	6%	3%	un sesto	1%	0,5%
Unico 2012 - redditi 2011	6%	3%	un sesto	1%	0,5%
Unico 2011 - redditi 2010	6%	3%	un sesto	1%	0,5%
Unico 2010 - redditi 2009	6%		un sesto	1%	
	5% o				
Unico 2009 - redditi 2008	6%		un sesto	0,833% o 1%	
Unico 2008 - redditi 2007	5%		un sesto	0,833% o 1%	
Unico 2007 - redditi 2006	5%		un sesto	0,833% o 1%	
Unico 2008 - redditi 2005	5%		un sesto	0,833% o 1%	

Per i paesi black list, tenuto conto delle modifiche apportate all'articolo 5 del decreto legge 167/1990 dal D.L. n. 78/2009, per il periodo d'imposta 2008 si applica la sanzione del 6% se la dichiarazione dei redditi è stata presentata successivamente al 4 agosto 2009. In caso di presentazione della dichiarazione entro tale data, invece, si applica la sanzione del 5%.

Poiché di regola le dichiarazioni vengono inviate telematicamente a settembre, la sanzione generalmente applicabile sarà quella del 6%.

La Svizzera è considerata un paradiso fiscale per cui la sanzione di riferimento è il 6% ed i periodi accertabili arrivano al 2005.

Il D.L. 78/2009 ha infatti previsto il raddoppio dei termini di accertamento se l'omessa segnalazione riguarda i paesi black list. Nel proseguo il tema sarà approfondito.

La limitazione dell'accertabilità al 2009 e la sanzione del 3% - nel corso del 2015 - erano previsti solo in caso di adesione alla procedura di voluntary disclosure¹.

¹ La Svizzera, il Principato di Montecarlo ed il Liechtenstein sono stati considerati Paesi white list sotto il profilo sanzionatorio (3% invece di 6%) solamente in relazione alla procedura di voluntary disclosure.

In materia di quadro RW le sanzioni sono ancora fissate al 6%.

Spunti per sostenere che questi paesi possano essere valutati come white list non sono mancati in dottrina. In effetti, se la Banca estera ha rilasciato il waiver, di fatto l'Agenzia delle Entrate si trova a beneficiare di uno scambio di informazioni veloce e diretto meglio ancora del caso in cui il Paese si trova nella white list di cui al D.M. 4 settembre 1996.

Si ricorda, inoltre, che oltre alle sanzioni di cui sopra, sono dovute le seguenti misure sanzionatorie per le irregolarità commesse nella compilazione dei quadri reddituali diversi dal modulo RW:

1. se non risultano maggiori imposte dovute:

- la sanzione in misura fissa di cui all'articolo 8 comma 1 del decreto legislativo n. 471 del 1997 (250 euro) ridotta ad un ottavo (31 euro) nel caso di regolarizzazione relativamente agli investimenti di unico 2015 per il 2014²;

2. se risultano maggiori imposte dovute:

- la sanzione in misura proporzionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997 prevista nel caso di infedele dichiarazione con imposta dovuta (pari al 90 per cento della maggiore imposta)³ - aumentata di un terzo ai sensi del successivo comma 3 del medesimo articolo 1 trattandosi di violazioni che riguardano redditi prodotti all'estero (120 per cento) - a sua volta ridotta ad un ottavo (15 per cento)⁴.

La predetta sanzione di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo n. 471 del 1997 è invece raddoppiata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2009, qualora l'omissione riguardi investimenti ed attività di natura finanziaria detenute negli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato di cui ai D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 21 novembre 2001.

In sostanza, quindi, è dovuta una sanzione pari al 180 per cento della maggiore imposta ridotta ad un ottavo (22,5 per cento)⁵.

Le modifiche introdotte dal D.L. 78/2009

Il D.L. n. 78/2009 (c.d. "manovra d'estate") ha previsto un inasprimento della disciplina sanzionatoria in materia di monitoraggio dei capitali investiti all'estero. L'art. 12 comma 2, infatti, stabilisce che gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, D.L. n. 167/1990, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione.

² Fino all'anno scorso la sanzione era di un ottavo di 258 euro e quindi 32 euro.

³ Si segnala che il regime sanzionatorio di cui al D.Lgs. n. 471/1997 e al D.Lgs. n. 472/1997 è stato modificato con D.Lgs. n. 158 del 24 settembre 2015 (c.d. Riforma dei reati tributari).

La C.M. n. 4/E del 4 marzo 2016 ha precisato che in applicazione del principio c.d. favor rei devono ritenersi applicabili le sanzioni più favorevoli al contribuente anche se riferite a precedenti periodi d'imposta per gli atti che alla data del 1° gennaio 2016 non possano ritenersi ancora definitivi.

⁴ Fino al 2015 la sanzione era fissata al 100%. Pertanto, in caso di redditi prodotti all'estero la stessa era pari al 16,67% ossia $100\% * \frac{4}{3} * \frac{1}{8}$.

⁵ Dalla C.M. 11/E/2010 si desume che non opera in questo caso l'aumento di un terzo.

Le modifiche apportate dalla Legge n. 97/2013 non hanno modificato tale disposizione che continua quindi ad essere operativa.

In sostanza, se non si è indicato nel modulo Rw un investimento in un paradiso fiscale:

- opera il raddoppio dei termini (10 anni);
- le sanzioni sono raddoppiate (180%);
- si presume che l'investimento estero sia reddito imponibile.

I paesi black list

Per determinare i paesi a fiscalità privilegiata il legislatore ha fatto riferimento a quelli individuati nel D.M. 4 maggio 1999 (in G.U. 10.5.1999, n. 110) e D.M. 21 novembre 2001 (in G.U. del 23.11.2001, n. 273). Relativamente a quest'ultimo è stabilito che la lista vada tenuta presente senza tener conto delle limitazioni ivi previste.

La "black list" contenuta nel D.M. 21 novembre 2001 è stata emanata principalmente per la disciplina sulle controlled foreign companies di cui all'art. 167 del TUIR.

Il decreto si compone di tre articoli che individuano rispettivamente:

- i Paesi a fiscalità privilegiata tout court (art. 1);
- i Paesi a fiscalità privilegiata con l'esclusione di alcune tipologie societarie (art. 2) o criteri di tassazione;
- i Paesi a fiscalità privilegiata limitatamente ad alcune fattispecie particolari (art. 3).

Come abbiamo visto, ai fini dell'applicazione dell'art. 12 del D.L. n. 78/2009, le limitazioni contenute negli art. 2 e 3 non rilevano per cui nella nuova black list cumulativa rientrano anche Paesi come la Svizzera e il Lussemburgo.

Si evidenzia come nel 2015 il D.M. 21.11.2001 abbia subito diverse modifiche ed abrogazioni (il D.M. 30.3.2015 ha abrogato l'art. 3 del D.M. 21.11.2001).

Il raddoppio dei termini per i paradisi fiscali

L'art. 1 comma 3 del D.L. n. 194/2009 ha integrato l'art. 12 D.L. n. 78/2009 aggiungendo i commi 2-bis e 2-ter:

- il comma 2-bis ha raddoppiato i termini di accertamento previsti dall'art. 43, commi 1 e 2, D.P.R. n. 600/1973 in materia di imposte sui redditi e dall'art. 57, commi 1 e 2, D.P.R. n. 633/1972 in materia di IVA, relativamente alla presunzione di tassazione degli investimenti detenuti in paradisi fiscali in violazione delle disposizioni sul monitoraggio fiscale;

- il comma 2-ter ha raddoppiato i termini di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997 previsti per la notifica dell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni relative alle violazioni degli obblighi dichiarativi del modulo RW della dichiarazione annuale dei redditi (art. 4, commi 1, 2 e 3, D.L. n. 167/1990) riferite agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute, in violazione dei predetti adempimenti, in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato.

Poiché non risulta derogato l'art. 3 co. 3 dello Statuto del Contribuente in base al quale "i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati" si ritiene che il raddoppio dei termini riguardi solamente le dichiarazioni presentate a partire dal 30 dicembre 2009.

Nel caso del quadro RW si applica l'art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997 in base al quale l'atto di contestazione di cui all'art. 16, ovvero l'atto di irrogazione dev'essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi.

La seguente tabella propone il periodo di prescrizione relativo al monitoraggio fiscale tenendo anche conto del raddoppio dei termini in caso di Paesi black list.

VIOLAZIONI SUL MONITORAGGIO FISCALE			
Anno in cui si detengono attività all'estero	Anno in cui si compie violazione RW	Termine di decadenza ordinaria ex art. 20 d.lgs. 472/97	Termine raddoppiato di cui al comma 2 ter dell'art. 12 D.L. 78/2009
2004	2005	31/12/2010	31/12/2015
2005	2006	31/12/2011	31/12/2016
2006	2007	31/12/2012	31/12/2017
2007	2008	31/12/2013	31/12/2018
2008	2009	31/12/2014	31/12/2019
2009	2010	31/12/2015	31/12/2020
2010	2011	31/12/2016	31/12/2021
2011	2012	31/12/2017	31/12/2022
2012	2013	31/12/2018	31/12/2023
2013	2014	31/12/2019	31/12/2024
2014	2015	31/12/2020	31/12/2025

I chiarimenti di Telefisco 2016

L'Agenzia delle Entrate, in sede di Telefisco 2016, ha fornito importanti chiarimenti sul valore da prendere come base di calcolo per il ravvedimento del quadro RW. Queste indicazioni sono molto preziose anche per capire come segnalare il dossier titoli.

I chiarimenti sono stati raccolti nella C.M. 12/E/2016.

Si segnala, tuttavia, come le indicazioni contenute in sede di Telefisco non siano state recepite in modo pedissequo nella C.M. 12/E.

Vengono proposti due casi.

Caso n.1

Nel primo caso il capitale iniziale è sempre stato investito in un solo titolo che si è rivalutato.

valore iniziale	valore finale	Giorni	
Casella 7	Casella 8	Casella 10	valore su cui commisurare la sanzione
1.000.000	1.100.000	365	1.100.000

Viene precisato che la sanzione deve essere calcolata sul valore finale al 31 dicembre.

Le conclusioni paiono assolutamente condivisibili anche se le modalità di compilazione appaiono tutto sommato scontate vista la semplicità della casistica.

Ad ogni buon conto è importante l'indicazione secondo cui il valore da ravvedere è quello finale contenuto nella casella n. 8.

Ad avviso di chi scrive si tratta di una conclusione assolutamente condivisibile e per certi versi scontata ma comunque importante, atteso che si tratta della prima presa di posizione ufficiale dell'Agenzia sul punto.

Del resto il quadro RW è particolarmente complesso e, con le sue 24 caselle, determina molte ipotesi in cui il contribuente potrebbe commettere errori.

Per quanto concerne il valore siamo oramai certi che non va considerata né la casella 7 relativa al valore iniziale, né la casella 9 relativa al picco, nei casi in cui risulta da compilare.

Caso n.2

Il secondo esempio presenta profili di maggiore interesse vista la sua complessità.

Nel secondo caso lo stesso capitale (il valore iniziale è identico) è stato oggetto di disinvestimento e reinvestimento ogni mese.

Mentre nel primo caso il totale degli importi di colonna 7 è 1.000.000 e quelli di colonna 8 è 1.100.000, nel secondo caso il totale di colonna 7 è 13.011.336 e quello di colonna 8 è 13.195.215.

Il contribuente ha proposto la soluzione secondo cui le sanzioni devono essere calcolate sui valori di colonna 8 ponderati con i giorni di possesso: 1.100.000 in entrambi i casi.

Si veda per maggiore chiarezza la seguente tabella.

valore iniziale	valore finale	giorni	
Casella 7	Casella 8	Casella 10	valore su cui commisurare la sanzione
1.000.000	1.015.323	31 gennaio	86.233
1.015.323	1.030.647	28 febbraio	79.063
1.030.647	1.045.970	31 marzo	88.836
1.045.970	1.061.293	30 aprile	87.230
1.061.293	1.076.616	31 maggio	91.439
1.076.616	1.091.940	30 giugno	89.748
1.091.940	1.107.263	31 luglio	94.042
1.107.263	1.122.586	31 agosto	95.343
1.122.586	1.137.909	30 settembre	93.527
1.137.909	1.153.233	31 ottobre	97.946
1.153.233	1.168.556	30 novembre	96.046
1.168.556	1.183.879	31 dicembre	100.549
13.011.336	13.195.215	totale	1.100.000

L'ultima colonna a destra rappresenta il ragguaglio del valore finale alla fine di ogni mese ai giorni del mese.

Questi ragguagli vengono poi sommati per ottenere un valore finale che risulta coincidente con quello dell'esempio precedente.

Chi ha formulato il quesito voleva accertarsi che le sanzioni fossero sì legate al valore finale, ma che le stesse fossero raggugliate alla durata temporale dell'investimento.

L'Agenzia ha sostanzialmente confermato la necessità del ragguglio ma è andata oltre chiarendo che dal punto di vista della temporalità delle operazioni di investimento e disinvestimento rientranti all'interno di un unitario rapporto finanziario, l'individuazione del termine si riferisce al rapporto finanziario nel suo complesso.

Pertanto, gli adempimenti dichiarativi previsti dovranno prevedere l'indicazione del valore iniziale e del valore finale di detenzione della relazione finanziaria, non rilevando le eventuali singole variazioni della composizione di quest'ultima.

Quindi, nel caso di specie, le sanzioni andrebbero calcolate sul valore finale di 1.183.879.

La soluzione prospettata nel quesito trova, invece, attuazione per la detenzione di conti correnti (o libretti di risparmio), tenendo conto del valore finale medio, pari a euro 1.100.000 in funzione dei giorni di possesso delle attività detenute all'estero.

Nel secondo caso, quindi, è necessario moltiplicare ciascun importo da indicare nella colonna 8 (valore finale) per il rispettivo valore da indicare nella colonna 10 (giorni).

La somma dei valori così determinati deve essere divisa per 365⁶.

Volendo fare già da subito alcune osservazioni possiamo quindi evidenziare i seguenti punti fermi:

- la sanzione si calcola sulla casella 8 relativa al valore finale;
- è confermato sostanzialmente che il valore deve essere raggugliato ai giorni⁷;
- per i conti correnti si deve invece proporre una soluzione analoga a quella del contribuente in quanto, dovendosi calcolare la giacenza media, si deve fare il ragguglio.

Le conclusioni sono state integrate in sede di C.M. 12/E/2016.

In primo luogo si precisa correttamente che con particolare riferimento alla valorizzazione delle attività finanziarie, come riportato nelle istruzioni di cui al

⁶ L'Agenzia chiarisce altresì che il picco di cui alla casella 9 non rileva ai fini del ravvedimento.

Si rammenta, infatti, che tra gli adempimenti previsti per la dichiarazione di conti correnti all'estero è richiesta l'indicazione, nella colonna 9 dei righi da RW1 a RW5 Modello Unico, dell'ammontare massimo raggiunto dall'attività nel corso del periodo d'imposta: il valore a base della determinazione della sanzione, ad avviso dello scrivente, resta comunque il valore medio di giacenza da indicare nella colonna 8 dei righi da RW1 a RW5 Modello Unico.

⁷ In effetti, nel momento cui l'Agenzia afferma che non si considerano i singoli mesi ma l'intero anno per l'unica relazione finanziaria, di fatto conferma che il valore al 31 dicembre rileva integralmente se l'investimento viene detenuto per tutto l'anno.

Modello Unico, devono essere adottati gli stessi criteri validi ai fini dell'Ivafe. Occorre quindi preliminarmente specificare se l'attività finanziaria detenuta all'estero sia riferibile alla detenzione di conti correnti (o libretti di risparmio) o se riferibili alla detenzione di altre attività finanziarie. Nel caso di detenzione di conti correnti, il criterio di compilazione è quello del valore medio di detenzione; diversamente il criterio di compilazione è il valore al termine del periodo di imposta o del periodo di detenzione.

In sostanza, viene correttamente richiamata la disciplina dell'IVAFE e viene da subito precisata la modalità di compilazione del quadro RW in ipotesi di conto corrente.

In secondo luogo viene affrontato il caso dell'apporto di capitale.

Si chiarisce, per completezza, che nel caso in cui le variazioni della composizione della relazione finanziaria siano riconducibili ad un apporto di capitale (versamento contanti, conferimento titoli...), il momento di avvenuta variazione dovrà essere considerata come discriminante temporale da cui far discendere un nuovo adempimento dichiarativo.

Pertanto, in tale fattispecie, gli adempimenti dichiarativi previsti, seppur inerenti alla medesima relazione finanziaria, saranno duplici:

1. si dovrà indicare in un rigo il valore iniziale e il valore finale di detenzione immediatamente antecedente al momento dell'apporto;
2. in un nuovo rigo, successivamente, si dovrà indicare il valore iniziale di detenzione successivo al momento dell'apporto e il valore finale.

Ad avviso di chi scrive, siccome il chiarimento fornito riguarda la relazione finanziaria e non il singolo titolo, non possiamo ritenere che l'apporto sia rappresentato da un nuovo titolo in quanto la relazione finanziaria si compone già di una pluralità di investimenti (titoli, obbligazioni, conti correnti stessi).

Pertanto, quando si allude ad un apporto che determina una cesura nella compilazione del quadro RW nel senso che bisogna indicare in un rigo la relazione fino a tale momento e in un rigo successivo la relazione post apporto, si deve concludere che l'apporto non può essere costituito da un investimento nel titolo 2 conseguente ad un disinvestimento nel titolo 1, bensì un incremento di capitale effettuato mediante nuovi apporti (ad esempio mediante un bonifico dall'Italia).

Per intenderci, l'apporto va inteso nel senso enucleato nella sezione III del modello di adesione alla procedura di voluntary disclosure.

La conseguenza, pertanto, è che diventa difficoltoso trovare un codice per segnalare gli investimenti.

A tale scopo, la C.M 12/E, solo con riferimento al modello Unico 2016, in via transitoria, chiarisce che il codice da utilizzare sarà il 14 "ALTRE ATTIVITA'

ESTERE DI NATURA FINANZIARIA”, rinviando, per esigenze tecnico organizzative, all’individuazione di uno specifico codice al modello Unico 2017.

La C.M. 12/E, inoltre, precisa che per consentire l’attività di controllo permance, comunque, l’onere per il contribuente di predisporre e conservare un apposito prospetto, da esibire o trasmettere su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, in cui sono specificati i dati delle singole attività finanziarie valorizzate in conformità ai criteri di valorizzazione delle attività contenuti nella circolare 38/E del 2013.

E’ evidente che l’utilizzo del codice 14, da un lato, e la necessità di redigere un apposito prospetto, mal si conciliano con una interpretazione restrittiva secondo cui bisognerebbe creare un rigo nuovo in presenza di un titolo nuovo.

La soluzione dell’utilizzo del valore medio di giacenza ponderato per i giorni di possesso, prospettata nel quesito, trova invece compimento per la detenzione di conti correnti (o libretti di risparmio) dove va tenuto conto, quindi, del valore finale medio pari a Euro 1.100.000 in funzione dei giorni di possesso delle attività detenute all’estero.

Il delegato nel conto corrente

Il punto 14.2 della C.M. 12/E/2016 chiarisce che, come già precisato nella Circolare n. 28/E del 2 luglio 2012 l’Ivafe è dovuta dalle persone fisiche residenti che detengono all’estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, quindi, anche se pervengono da eredità o donazioni.

Da ciò consegue che i soggetti delegati su un conto estero, comunque obbligati alla compilazione del modulo RW, non sono tenuti al versamento dell’Ivafe.

Anche questo chiarimento appare assolutamente condivisibile in quanto è palese che l’IVAFE è dovuta dai titolari e non anche dai delegati (art. 19 D.L. 201/2011).

Pertanto, l’IVAFE sarà ripartita tra i contitolari mentre il monitoraggio segue regole sue proprie.

Infatti, possiamo dire che anche l’adempimento del monitoraggio con le conseguenti sanzioni è ripartito tra i titolari i quali indicheranno la giacenza media del conto con le relative quote (supponiamo il 50%).

Sotto la visuale del monitoraggio, tuttavia, la presenza di uno o più delegati al prelievo determina l’effetto di moltiplicazione delle sanzioni in quanto anche il delegato deve monitorare il quadro RW e, per soddisfare le richieste di entrate, pena lo scarto del modello, dovrà indicare nella casella 5 la percentuale di possesso e, al riguardo, non si ravvisa alcuna percentuale credibile al di fuori del 100% atteso che il delegato può prelevare l’intero conto.

Pertanto, se come abbiamo già segnalato, per i titolari le sanzioni vengono ripartite equamente tra di loro, ogni delegato al prelievo che si aggiunge determinerà il potenziale insorgere di una sanzione pari a quella subita dalla totalità dei titolari del conto.

Solo in materia di voluntary disclosure operava la presunzione contenuta nel comma 9 dell'art. 5-quinquies D.L. 167/1990 secondo cui ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione si considera, salva prova contraria, ripartita per ciascun periodo d'imposta in quote eguali tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità.

17 maggio 2016

Ennio Vial e Vita Pozzi